



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI


M I L A N O

Webinar diretta su ODCEC MILANO TV

PROBLEMATICHE IRAP E VERSAMENTI IMPOSTE DIRETTE. TRA DUBBI E CERTEZZE

GIANCARLO MODOLO

29 settembre 2020



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Saldo Irap 2019 e acconto 2020 non dovuti

Aspetti generali

Art. 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020)

Regola -> Non si rende dovuto il versamento del saldo dell'Irap relativa al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.**

Attenzione -> si rende, invece, dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste.

Regola -> si rende dovuto l'acconto per il periodo d'imposta 2020, al netto della prima rata.

In pratica -> costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell'acconto per il periodo d'imposta 2020 e il conseguente eventuale saldo.

Da non sottovalutare -> **comma 3 dell'articolo 24** -> le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Aspetti generali

Imprese escluse dalla cancellazione di saldo e acconto:

Per l'**art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014**, per impresa in difficoltà si intende quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

Srl (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate -> quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve dà luogo a un'entità negativa superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni) -> quando ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

Se l'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Se l'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni -> il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è risultato inferiore a 1,0.

Aspetti generali

Art. 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020)

Finalità della norma -> finanziare (in modo indiretto) le imprese e i lavoratori autonomi tramite **la non debenza del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto in relazione al periodo d'imposta 2020.**

Ambito soggettivo -> sono interessati:

- coloro che esercitano **attività di impresa**;
- gli **esercenti arti e professioni**;


che nel periodo d'imposta precedente (*2019 per i soggetti solari*) hanno conseguito ricavi e/o compensi **non superiori a € 250.000.000,00.**

Verifica limite di € 250.000.000,00 -> con riferimento:

- **ai ricavi caratteristici** ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa;
- **ai compensi** ex art. 54, comma 1, del Tuir in relazione agli esercenti arti e professioni.


Aspetti generali

Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
versamenti (come regola) -> entro «il 30 giugno anno successivo a quello di competenza» (saldo anno precedente e prima rata dell'acconto) e «entro il 30 novembre dell'anno di competenza» (seconda rata dell'acconto).



Aspetti generali

Contribuenti con periodo d'imposta **non coincidente con l'anno solare:**
versamenti (come regola) -> entro l'«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura periodo d'imposta» (saldo anno precedente e prima rata dell'acconto) e l'«ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta» (seconda rata dell'acconto).



Aspetti generali

Calcolo degli acconti

Regola -> deve essere effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo "storico").

In alternativa -> se, per l'anno in corso, il contribuente presume di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, sussiste la possibilità di ricorrere al metodo "previsionale", nel qual caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso.

Solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 -> no sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento se l'importo corrisposto **non è inferiore all'80%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso – **Ravvedimento.**

Esclusioni versamenti Irap

**Acconto Irap
per l'anno
2020**

**(soggetti NO
Isa)**

Soggetti NO Isa:

- **primo acconto Irap pari al 40%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON DOVUTO**];
- **secondo acconto Irap pari al 60%** [si consideri pari a € 7.500,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **CORRISPOSTO**].

Caso 1

Irap di competenza 2020

€ 20.000,00

Irap dovuta a consuntivo (al netto del primo acconto non dovuto) = € 20.000,00 meno il minore tra € 5.000,00 e il 40% di € 20.000,00 (€ 8.000,00)

€ 15.000,00

Saldo Irap dovuta per 2020 [€ 15.000,00 - € 7.500,00]

€ 7.500,00

Esclusioni versamenti Irap

**Acconto Irap
per l'anno
2020**

**(soggetti NO
Isa)**

Soggetti NO Isa:

- **primo acconto Irap pari al 40%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON DOVUTO**];
- **secondo acconto Irap pari al 60%** [si consideri pari a € 7.500,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **CORRISPOTO**].

Caso 2

Irap di competenza 2020

€ 0,00

**Irap corrisposto in acconto al
netto del primo acconto non
dovuto [MA]**

€ -7.500,00
(€ 0,00 - € 7.500,00)

**Irap da contabilizzare per il
2020**

€ 0,00

Irap a credito per 2020

€ 7.500,00

Esclusioni versamenti Irap

**Acconto Irap
per l'anno
2020**

**(soggetti NO
Isa)**

Soggetti NO Isa:

- **primo acconto Irap pari al 40%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON DOVUTO**];
- **secondo acconto Irap pari al 60%** [si consideri pari a € 7.500,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON CORRISPOSTO**].

Caso 3

Irap di competenza 2020

€ 20.000,00

Irap dovuta a consuntivo (al netto del primo acconto non dovuto) = € 20.000,00 meno il minore tra € 5.000,00 e il 40% di € 20.000,00 (€ 8.000,00)

€ 15.000,00

Saldo Irap dovuta per 2020 [€ 15.000,00 - € 7.500,00] **da ravvedere per € 7.500,00**

€ 7.500,00

Esclusioni versamenti Irap

**Acconto Irap
per l'anno
2020**
(soggetti Isa)

Soggetti Isa:

- **primo acconto Irap pari al 50%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON DOVUTO**];
- **secondo acconto Irap pari al 50%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **CORRISPOSTO**].

Caso 1

**Irap di competenza 2020, di cui
secondo acconto di € 5.000,00 versato**

€ 20.000,00

**Irap dovuta a consuntivo da
contabilizzare** (al netto del primo
acconto non dovuto) = € 20.000,00
meno il minore tra € 5.000,00 e il 0%
di € 20.000,00 (€ 10.000,00)

€ 15.000,00

**Saldo Irap dovuta per 2020 [€
15.000,00 - € 5.000,00]**

€ 10.000,00

Esclusioni versamenti Irap

**Acconto Irap
per l'anno
2020**
(soggetti Isa)

Soggetti Isa:

- **primo acconto Irap pari al 50%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON DOVUTO**];
- **secondo acconto Irap pari al 50%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **CORRISPOSTO**].

Caso 2

Irap di competenza 2020

€ 0,00

**Acconto Irap dovuto a
consuntivo al netto del primo
acconto non dovuto [MA]**

€ -5.000,00
(€ 0,00 - € 5.000,00)

**Irap da contabilizzare per il
2020**

€ 0,00

Irap a credito per 2020

€ 5.000,00

Esclusioni versamenti Irap

**Acconto Irap
per l'anno
2020**

(soggetti Isa)

Soggetti Isa:

- **primo acconto Irap pari al 50%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON DOVUTO**];
- **secondo acconto Irap pari al 50%** [si consideri pari a € 5.000,00 derivante dal metodo matematico sul 2019 non falcidiato del bonus -> **NON CORRISPOSTO**].

Caso 3

Irap di competenza 2020

€ 20.000,00

Irap dovuta a consuntivo (al netto del primo acconto non dovuto) = € 20.000,00 meno il minore tra € 5.000,00 e il 50% di € 20.000,00 (€ 10.000,00)

€ 15.000,00

Saldo Irap dovuta per 2020 [€ 20.000,00 - € 5.000,00] **da ravvedere per € 5.000,00**

€ 15.000,00

Ecceденza Irap precedente dichiarazione

Regola -> per non attuare disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno utilizzato il credito IRAP e coloro che non lo hanno ancora utilizzato -> il credito IRAP risultante dalla precedente dichiarazione e non ancora compensato, il saldo IRAP agevolabile riguardante l'anno 2019 **deve essere individuato al lordo di tale credito.**



Ecceденza IRAP dell'anno 2018 non utilizzata in compensazione -> si recupera compilando la sezione II del quadro IR riportando - **nel rigo IR28-ecceденza di versamento a saldo** -> la quota dell'ecceденza IRAP anno 2018 utilizzata a **riduzione del saldo IRAP 2019** il cui versamento non si rende dovuto.

Detto importo potrà essere utilizzato in:

- compensazione;
- rimborso;
- riporto nell'anno successivo.

Eccedenza Irap precedente dichiarazione

Caso CREDITO IRAP 2018 COMPENSATO

- Irap anno 2019 -> € 20.000,00
- Acconto corrisposti -> € 8.000,00
- Credito Irap anno 2018 -> € 4.000,00
(già compensato con il modello F24 prima della presentazione della dichiarazione Irap 2020).

Nell'ipotesi in esame, il saldo Irap dovuto risulterebbe pari a € 12.000,00 che **NON** viene coerentemente corrisposto.
In concreto, si verifica **un minor esborso** di entità pari al saldo dovuto [€ 12.000,00].

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Credito Ace				
	Quote annuali	Residuo	Altri crediti		
IR21 Totale imposta					20.000 ,00
IR22 Credito d'imposta	1	2	3		4
	,00	,00	,00		,00
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					4.000 ,00
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					4.000 ,00
IR25 Acconti versati			Credito riversato da atti di recupero		2
			1		8.000 ,00
IR26 Importo a debito					12.000 ,00
IR27 Importo a credito					,00
IR28 Eccedenza di versamento a saldo					,00

Ecceденza Irap precedente dichiarazione

**Caso
CREDITO IRAP
2018
NON
UTILIZZATO A
RIDUZIONE
DEL SALDO
2019**

- Irap anno 2019 -> € 20.000,00
- Acconto corrisposti -> € 8.000,00
- Credito Irap anno 2018 -> € 4.000,00

Nell'ipotesi in esame, il saldo Irap dovuto risulterebbe pari a € 8.000,00 -> L'ecceденza Irap 2018 non utilizzata a riduzione del Saldo Irap 2019 potrà essere recuperata con richiesta di rimborso (**IR29**) o in compensazione (**IR30**) o con riporto a credito per il periodo d'imposta successivo.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Credito Ace				
	1	2	3	4	
IR21 Totale imposta					20.000 ,00
IR22 Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Altri crediti		
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00		,00
IR23 Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione					4.000 ,00
IR24 Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					,00
IR25 Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero			2	
	1				
	,00				8.000 ,00
IR26 Importo a debito	da non versare				8.000 ,00
IR27 Importo a credito					,00
IR28 Ecceденza di versamento a saldo					4.000 ,00

Inoltre -> Evidenza in «Aiuti di Stato»

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
999		IR	1	2020	34	24				
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante			
12	13	14		15	16		17			
							,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21	22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo				Numero civico			
23			24				25			
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
26		27		28		29				
20						SALDO				
						IRAP 2019				
						,00				
IMPRESA UNICA										
IS202										
Codice fiscale	1				Codice fiscale	2				
Codice fiscale	3				Codice fiscale	4				
Codice fiscale	5				Codice fiscale	6				

Tipo aiuto **1**

VEDERE CIRCOLARE 25/E/2020





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Proroga versamento del secondo acconto 2020
per imposte dirette

Secondo acconto imposte del 2020

**Art. 98 del DL
104/2020**
(c.d. Decreto di
Agosto)

Prevista la proroga:

- del termine di **versamento** della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP;**
- dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti solari);**
dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

**Ambito
soggettivo**

- **soggetti ISA** - contribuenti che esercitano quale **attività esclusiva o prevalente** un'attività per la quale sono stati **validati gli ISA** indipendentemente dalla presenza di cause di esclusione di natura:
 - **soggettiva** (es.: contribuenti minimi/forfettari; ecc.);
 - **oggettiva** (es.: non normale svolgimento dell'attività; ecc.)con **ricavi/compensi** non superiori al **limite di € 5.164.569**
- **soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese "interessate"** dagli ISA, individuabili in:
 - **collaboratori** impresa **familiare/coniuge** dell'azienda coniugale;
 - **soci di società di persone o associazioni professionali;**
 - **soci di società di capitali trasparenti.**

Secondo acconto imposte del 2020

Ambito soggettivo

Si devono ritenere prorogati i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap.**

A titolo esemplificativo:

- **Ires/Irpef** (incluse relative addizionali);
- **imposte sostitutive;**
- **acconto del 20%** sui **redditi a tassazione separata**
- contributi previdenziali "variabili";
- **cedolare secca sul canone di locazione;**
- Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero
- Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero;
- **IRAP.**

Esclusioni

- persone fisiche "**private**"
 - imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;
 - **soggetti ISA** che hanno conseguito **ricavi/compensi** di ammontare superiore a € 5.164.569;
 - soggetti "non ISA";
- il termine di versamento è quello "ordinario" -> **30/11/2020.**

Secondo acconto imposte del 2020

Condizioni


Art. 98, c.2, DL 104/2020 -> la **proroga** del termine di **versamento** della **seconda o unica rata** dell'acconto delle imposte sui redditi **e dell'IRAP** si rende operativa:


- ai soggetti precedentemente indicati;
- che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il **33%** nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2019).

N.B.: la **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** deve essere individuato prendendo a riferimento le **operazioni eseguite nei mesi (...)** e **fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla **liquidazione periodica del mese (...)**, cui devono essere sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

N.B.: si ritiene che relativamente ai **soggetti che non hanno obbligo di fatturazione**, si dovrebbe fare riferimento **all'ammontare dei ricavi** da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Secondo acconto imposte del 2020





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Ripresa versamenti sospesi per Covid 19
(cenni)

Ripresa versamenti sospesi

Situazione proroghe da decreto Cura Italia

	<i>scadenza originaria</i>	<i>scadenza prorogata di liquidità</i>	<i>scadenza prorogata di rilancio</i>
determinati settori	ritenute e contributi (fino a 30.4) Iva in scadenza (fino a 31.3)	entro 1.6.2020 <i>(anche rate)</i>	entro 16.9.2020 <i>(anche rate)</i>
federazioni sportive nazionali, enti promozione sportiva, Asd e Ssd	ritenute e contributi sino al 31.5 Iva marzo	entro il 30.6.2020 Iva da versare entro 1.6.2020	entro il 16.9.2020 Iva da versare entro 16.9.2020
ricavi minori di 2 milioni	ritenute, contributi e Iva in scadenza entro 31.3	entro 1.6.2020 <i>(anche rate)</i>	entro 16.9.2020 <i>(anche rate)</i>
province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Iva in scadenza entro 31.3	entro 1.6.2020 <i>(anche rate)</i>	entro 16.9.2020 <i>(anche rate)</i>
comuni ex "zona rossa"	versamenti in scadenza entro 31.3	entro 1.6.2020 <i>(anche rate)</i>	entro 16.9.2020 <i>(anche rate)</i>

Ripresa versamenti sospesi

**Sospensione
operativa
fino al
16.9.2020**

[1 di 2]

Art. 127 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77 -> aveva disposto la proroga riscossione dei versamenti:

- del periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 relativi:
 - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
 - ai contributi previdenziali e assistenziali;
 - ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- del mese di marzo 2020 inerente all'imposta sul valore aggiunto;

che erano già stati sospesi dall'art. 61 del D.L. 17.03.2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19 [c. 1, lett. a), n. 1].

I versamenti sospesi dovevano essere eseguiti in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020**, o mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili a partire dal 16.9.2020.

Ripresa versamenti sospesi

Sospensione operativa fino al 16.9.2020

[2 di 2]

Art. 97 del D.L. 14.08.2020, n. 104 -> accordata la possibilità di beneficiare di **un'ulteriore modalità di rateizzazione** per i versamenti sospesi.

Pertanto, i versamenti predetti sospesi possono essere altresì effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi (o rimborso di quanto già versato in precedenza):

- **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione** -> in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data;
- **per il restante 50%** -> mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.1.2021.

I versamenti sospesi dovevano essere eseguiti in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020**, o mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili a partire dal 16.9.2020.

Ripresa versamenti sospesi

Proroga per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni

SINTESI DEI VERSAMENTI SOSPESI

**RITENUTE EX ART. 23
E 24 DPR 600/1973**

**PREMI ASS.
OBBLIGATORIA**

**CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI**

IVA

Ripresa versamenti sospesi

Nuovi termini operativi per tutti i contribuenti

versamento in unica soluzione
oppure ->

50% => 16 settembre 2020

50 %
versamento rateale

4 rate mensili di pari importo dal
16 settembre 2020

50%
versamento rateale

24 rate di pari importo dal
16 gennaio 2021



***Grazie per
l'attenzione
prestata***